

Aero Club d'Italia - Roma
Registro di Protocollo

Protocollo: 00012847 del: 04/05/2018

USCITA

Titolario: TCO/SR/VA



Settore/Compil.: TO /



AERO CLUB D'ITALIA

Roma, _____

A: AERO CLUB FEDERATI
ASSOCIAZIONI AGGREGATE
Via E-mail
Pubblicata sul sito www.aeci.it

OGGETTO: conformità apparecchiature radio alle norme EUROCAE.

Riferimento: Nota Ministero dello Sviluppo Economico – D. G. Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico, prot. 26478 dell'11.1.2018.

Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la nota a riferimento, riguardante la possibilità di installare a bordo degli aeromobili apparecchiature VHF approvate dall'EASA in conformità allo standard tecnico ETSO-2C169a e apparecchiature HF conformi allo standard ETO-C170 o equivalenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. D. A. (Aus) Giuseppe D'Accolti

Via Cesare Beccaria, 35/A 00196 Roma - tel. +39 06 3608461 - fax +39 06 32609226 - codice fiscale 80109730582

www.aeci.it - infoaeci@aeroclubitalia.it

Ente di Diritto Pubblico
non economico



MEMBRO DELLA FEDERAZIONE
AERONAUTICA INTERNAZIONALE
(FAI)



FEDERAZIONE
SPORT NAZIONALE
RICOGNIZIONE
DAL CONI



MEMBRO DELLA EUROPE AIRSPORTS
(EAS)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Pianificazione e la Gestione dello Spettro Radioelettrico

IL DIRETTORE GENERALE

Apparecchiature radio conformi alle norme EUROCAE (Organizzazione europea delle apparecchiature dell'aviazione civile - European Organization for Civil Aviation Equipment) con la relativa certificazione EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea - European Aviation Safety Agency) ai fini dell' installazione a bordo degli aeromobili civili nazionali nell'ambito del servizio mobile aeronautico.

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, il 14 luglio 2008 n. 121 ed, in particolare i commi 1° e 7° dell'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 19 del 24 gennaio 2014;

VISTO il decreto ministeriale del 24 febbraio 2017 recante "l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero Sviluppo Economico" ed in particolare la competenza in capo alla Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico relativamente alla "disciplina tecnica inerente ai titoli abilitativi all'esercizio degli impianti radio di comunicazione elettronica, incluse le stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili non iscritti al Registro Aeronautico Nazionale" - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 107 del 10 maggio 2017;

VISTO il decreto interministeriale 19 novembre 1977 recante le "Norme tecniche per apparati radiofonici e radiotelegrafici a bordo di aeromobili civili italiani", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 1 del 2 gennaio 1978;

VISTA la determina direttoriale 14 settembre 1999 dell' Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del Ministero delle comunicazioni recante "La certificazione e sperimentazione tecnica degli apparati radioelettrici canalizzati a 8,33 kHz e 25 kHz e degli apparati radioelettrici canalizzati solo a 8,33 kHz, utilizzati a bordo degli aeromobili civili ed operanti nella banda di frequenze 117,975-137 MHz" - pubblicata sul Bollettino Ufficiale - Parte Seconda - 1° Supplemento - n. 10 - 1° ottobre 1999 - Ministero delle Comunicazioni;

VISTO il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259 e successive modifiche e integrazioni recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";



- VISTO** il decreto ministeriale 27 maggio 2015 recante "*Approvazione del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3.000 GHz*" che attribuisce opportune bande di frequenze in VHF (*Very High Frequency*) e HF (*High Frequency*) al servizio mobile aeronautico - pubblicato sul Supplemento ordinario n. 33 della Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 143 del 23 giugno 2015;
- VISTI** il Regolamento comunitario 216/2008/CE del 20 febbraio 2008 recante "*Regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE*" e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare gli articoli 1 "*Ambito di applicazione*", 3 "*Definizioni*" e 11 "*Riconoscimento dei certificati*" con peculiare specificità di seguito riportata:
- l'articolo 1, comma 1°, stabilisce che il citato regolamento "*si applica alla progettazione, produzione, manutenzione e aspetti operativi di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché al personale e alle organizzazioni che partecipano alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione di detti prodotti, parti e pertinenze*";
 - l'articolo 3, lettera d), definisce le parti e pertinenze come "*qualsiasi strumento, equipaggiamento, meccanismo, parte, apparato, annesso, software o accessorio, compresi gli apparati di comunicazione, impiegato o destinato all'impiego o al controllo di un aeromobile in volo; sono comprese le parti della cellula, del motore o delle eliche o l'attrezzatura utilizzata per manovrare l'aeromobile a terra*";
 - l'articolo 11, comma 1°, prescrive che "*gli Stati membri riconoscono, senza ulteriori requisiti o valutazioni di natura tecnica, i certificati rilasciati a norma del presente regolamento. Se il riconoscimento iniziale riguarda uno o più scopi particolari, i riconoscimenti successivi coprono soltanto questo o questi scopi*";
- VISTO** il Regolamento comunitario 748/2012/UE del 3 agosto 2012 che stabilisce "*Le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione*";
- VISTO** l'articolo 2 "*Omologazione di prodotti, parti e pertinenze*", comma 1°, del predetto Regolamento comunitario 748/2012/UE recante "*È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell'allegato I (parte 21)*";
- VISTO** l'allegato I, parte 21.A.305 "*Approvazione di parti e pertinenze*" del precitato regolamento 748/2012/UE il quale stabilisce "*Laddove l'approvazione di una parte o pertinenza sia una premessa fondamentale per il diritto unionale o le disposizioni dell'Agenzia, detta parte o pertinenza dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l'Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso*";
- VISTA** la decisione dell'EASA 2018/002/R del 16 febbraio 2018, che nell'emendare (emendamento numero 13) le Specifiche di certificazione per l'ETSO (*European Technical Standard Order*), individua fra l'altro la norma ETSO-2C169a per apparati trasmettitori di radio comunicazioni in banda VHF e la norma ETSO-C170 per apparati trasmettitori di radio comunicazioni in banda HF;



- VISTA** la norma ETSO 2C169a, pubblicata nella Decisione EASA 2010/010/R del 21 dicembre 2010, secondo la quale le disposizioni di cui alla norma EUROCAE ED-23C costituiscono lo standard minimo di performance per apparati trasmettitori di radio comunicazioni in banda VHF;
- VISTA** la norma ETSO-C170, pubblicata nella Decisione EASA 2012/009/R del 5 luglio 2012, secondo la quale le disposizioni di cui alla norma RTCA DO 163 (*Commissione tecnica per le radio aeronautiche - Radio Technical Commission for Aeronautics*) costituiscono lo standard minimo di performance per apparati trasmettitori di radio comunicazioni in banda HF;
- CONSIDERATO** quanto espresso dall' *Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione* del Ministero dello sviluppo economico (prot. 10708 del 19/2/2015) relativamente alle norme EUROCAE ED-23C, in particolare tenendo conto che le prove effettuate secondo la norma EUROCAE ED-23C possono essere pienamente accettate per apparati ricetrasmettitori VHF canalizzati unicamente a 8,33 kHz e essere altresì accettabili per apparati che offrono la canalizzazione a 25 kHz;
- CONSIDERATO** quanto espresso dall' *Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione* del Ministero dello sviluppo economico (prot. 26720 del 5/5/2015) relativamente alle norme ETSO-C170 e RTCA DO 163, in particolare tenendo conto che le prove effettuate secondo le norme sopra citate possono essere accettate per apparati ricetrasmettitori HF;
- CONSIDERATI** i pareri e i commenti espressi dall'ENAC (nota prot. 115/CRT. del 26/08/2015 e prot. 37079-P del 10/04/2017), che come *Ente Nazionale per l'Aviazione Civile* è l'Autorità competente per le ispezioni degli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili civili nazionali ai sensi dell' articolo 204 del *Codice delle Comunicazioni Elettroniche*; in particolare l'ENAC si è espresso favorevolmente circa l'emanazione di un decreto secondo il quale le apparecchiature VHF ed HF possono essere installate a bordo degli aeromobili civili nazionali purché rispondenti alle norme di riferimento emesse da EUROCAE e RTCA e recepite da EASA;
- RAVVISATA**, pertanto, come alternativa alle sopracitate norme tecniche di cui al decreto interministeriale 19/11/1977 e alla sopra richiamata determina direttoriale 14 settembre 1999, la necessità di tener conto degli aggiornamenti tecnici secondo le norme ETSO-2C169a e ETSO-C170 relativamente agli apparati radioelettrici VHF e HF installati a bordo degli aeromobili civili nazionali;
- PRESO ATTO** della precitata normativa di rango europea regolamentare che deve trovare applicazione negli Stati membri per consentire una paritetica regolamentazione nel settore dell'aviazione civile e, quindi anche delle apparecchiature di radiocomunicazioni,
- CONSIDERATA** la necessità di fornire chiarimenti sulla base dell'applicazione della normativa europea di rango superiore sopra citata,



DETERMINA

Articolo 1

Apparecchiature VHF

1. Le apparecchiature VHF approvate dall' *Agenzia europea per la sicurezza aerea* (EASA), in conformità allo standard tecnico ETSO-2C169a o standard equivalenti, ovvero secondo specifiche tecniche che l'*Agenzia* medesima ha giudicato equivalenti anche sulla base degli accordi bilaterali in materia di aeronavigabilità vigenti tra l'Unione Europea e Stati terzi, secondo il richiamato Regolamento comunitario 216/2008/CE del 20 febbraio 2008, possono essere installate a bordo degli aeromobili civili nazionali nell'ambito del servizio mobile aeronautico.

Articolo 2

Apparecchiature HF

1. Le apparecchiature HF approvate dall' *Agenzia europea per la sicurezza aerea* (EASA), in conformità allo standard tecnico ETSO-C170 o standard equivalenti, ovvero secondo specifiche tecniche che l'*Agenzia* medesima ha giudicato equivalenti anche sulla base dei precitati accordi bilaterali in materia di aeronavigabilità vigenti tra l'Unione Europea e Stati terzi, secondo il richiamato Regolamento comunitario 216/2008/CE del 20 febbraio 2008, possono essere installate a bordo degli aeromobili civili nazionali nell'ambito del servizio mobile aeronautico.

Articolo 3

Marchatura di conformità

1. Ai fini dell'utilizzo a bordo degli aeromobili civili nazionali nell'ambito del servizio mobile aeronautico, le apparecchiature di cui agli articoli 1 e 2 devono essere dotate delle marchature o targhette indicanti le informazioni stabilite per gli articoli ETSO nell'Allegato I (parte 21) al Regolamento 748/2012/UE, come emendato, ovvero secondo le specifiche tecniche che l'EASA ha giudicato equivalenti.

Articolo 4

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente determina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente determina con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 5

Disposizioni finali

1. La presente determina, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicata ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.sviluppoeconomico.gov.it, alla sezione "Comunicazioni" alla voce "Apparecchiature radio", sottomenu "Apparecchiature aeronautiche".

IL DIRETTORE GENERALE

dr.ssa Eva Spina

A stylized handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Eva Spina".

Firmato digitalmente
da Eva Spina
Data: 2018.04.11
12:22:23 +02'00'